Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 5 aprile 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lamezia » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lamezia » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Calabria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Lamezia » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 25 novembre 1976;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Lamezia » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1979.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1979, con la denominazione di origine controllata « Lamezia », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi

da quelli indicati nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Lamezia ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Lamezia » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a 12 mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1979
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 191

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « LAMEZIA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lamezia » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lamezia » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Nerello mascalese e Nerello cappuccio, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50 %.

Gaglioppo (localmente noto anche come Magliocco) dal 25 al 35 %.

Greco nero (localmente noto anche come Marsigliana) dal 25 al 35 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, raccomandati o autorizzati per la provincia, purchè presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5 % del totale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni:

Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, Lamezia Terme, S. Pietro a Maida con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione del vino che risponde ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Tale zona è così delimitata: partendo dal centro abitato di S. Eufemia di Lamezia, il limite segue la strada statale Tirrena inferiore (n. 18) verso nord-ovest e superata la stazione ferroviaria di Falerna di circa km 1 in località Posto del Bosco, incrocia il torrente Griffo, segue questi in direzione nord-est sino alla strada per Castiglione Marittimo raggiungendo lungo questa il centro abitato. Da Castiglione Marittimo, in direzione sud-est, prosegue per il sentiero che attraversa le quote 201, 195, 243, 206, costeggiando ad ovest Serra di Pirro, raggiunge il torrente Tridattoli (contrada Petraro), risale il corso d'acqua e all'altezza della quota 287 per una retta, in direzione est, raggiunge la strada che segue verso nord-est attraverso le località Pantanello e Rizzica fino a raggiungere il centro abitato di Gizzeria. Da Gizzeria prosegue verso sud-est per la strada statale n. 18 (diramazione) fino al km 28,200 circa, all'incrocio con il torrente Bagni, segue questi verso nord fino alla confluenza del fosso Difesa che risale in direzione nord-est fino ad incrociare la strada in località fondo Destre; segue tale strada in direzione est sino all'incrocio con il fosso Matacca e quindi prosegue verso sud-est per il sentiero che, passando a nord di Crozzano e a sud di c.se Bucolia di sotto, raggiunge il corso di acqua affluente del torrente Cantagalli, risale tale affluente verso nord e giunto alla quota 615 prosegue verso sud per il sentiero e per la strada poi fino ad incrociare il confine comunale di S. Eufemia di Lamezia (oggi Lamezia Terme), (Dosso Lupino) che segue verso est sino a raggiungere Palmatico, prende quindi la strada per Pianopoli che segue in direzione sud, supera Accaria Rosaria, Galli e Feroleto Antico e attraversa Pianopoli e raggiunge la linea ferroviaria (quota 106), all'imbocco della galleria posta in prossimità della stazione di Feroleto Antico. Segue quindi la linea ferroviaria in direzione sud-est sino all'incrocio con la strada statale delle Calabrie in prossimità del km 12,200 prosegue per tale strada verso ovest fino a raggiungere in prossimità del km 17,800 l'incrocio con la strada per Vena e lungo questa raggiunge tale centro abitato per proseguire verso sud-est lungo la strada che passando per la quota 203 raggiunge il confine comunale di Maida sul torrente Conicello, prosegue lungo tale confine verso ovest fino alla quota 217 sul torrente Rodia da dove, seguendo una retta in direzione sud-ovest, raggiunge il km 6,400 della strada statale n. 181, prosegue quindi lungo questa in direzione ovest sino a raggiungere il centro abitato di Maida da dove segue la strada che attraversa i centri abitati di S. Pietro a Maida e Curinga sino ad incrociare la strada statale n. 19-*bis* in prossimità del km 32 e quindi lungo questa procede verso sud sino ad incontrare il confine comunale di Filadelfia (km 33,800) segue tale confine, in direzione sud-ovest prima e poi sud-est e sud, fino a raggiungere la strada per Filadelfia al km 8,400 circa, procede lungo questa fino al km 8 per proseguire poi sul sentiero

che in direzione sud raggiunge la strada per Francavilla Angitola e lungo questa tale centro abitato. Da Francavilla Angitola segue verso est il sentiero che incrocia il corso d'acqua Fiumicello, discendendolo verso sud-ovest sino ad incrociare la strada statale n. 19-*bis* a nord-est di M.S. Domenica e lungo tale strada prosegue verso ovest e poi nord fino al km 36 (Piana di Curinga). Dal km 36 segue una retta verso nord fino ad incrociare la stazione ferroviaria di Curinga, e quindi lungo la linea ferroviaria raggiunge, prima della stazione di S. Pietro a Maida Scalo, il confine comunale di S. Eufemia di Lamezia (oggi Lamezia Terme), lungo questi prosegue verso nord-est prima e poi nord-ovest sino al ponte S. Ippolito (località il Palazzo). Da ponte S. Ippolito segue verso ovest il corso d'acqua che costeggia la località Scannagatti fino alla strada statale Tirrena inferiore (n. 18) per raggiungere lungo questa in direzione nord il centro abitato di S. Eufemia di Lamezia da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lamezia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti e particolarmente umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva per la produzione del vino «Lamezia» non deve essere superiore ai q.li 120 di uva per ettaro in coltura specializzata.

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solamente in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Lamezia» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso cerasuolo più o meno carico;
odore: gradevole, delicatamente vinoso;
sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lamezia» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(3044)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario «Liguria»;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Mario Solinas;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Vittorio Norelli, dirigente generale-prefetto, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria in sostituzione del dott. Mario Solinas, a decorrere dal 15 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 187

(3190)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, in Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e di Pontinia (Latina), con effetto dal 3 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1978 e 10 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma e di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(3265)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Proroga fino al 31 marzo 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di S. Giovanni Teatino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di San Giovanni Teatino (Chieti), con effetto dal 1° novembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978 e 12 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 31 marzo 1978 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stifer, ora Industrie A. Zanussi, stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti), è prolungata fino al 31 marzo 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(3266)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pescara, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1966;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, formulata con deliberazione n. 392 del 21 dicembre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Finocchi dott. Filippo;
2) Fratini dott. Gesualdo;
3) Lipari dott. Mario;
4) Palumbi dott. Camillo;
5) Di Marzio dott. Ottavio.

Membri supplenti:

1) Corneli rag. Giovanni;
2) Di Rosso Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(3085)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pisa, approvato con decreto ministeriale 16 settembre 1960;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulata con deliberazione n. 21 del 15 gennaio 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Melegari dott. Pier Daniele;
2) Papperini rag. Giuseppe;
3) Rossi dott. Dino;
4) Matarazzo per. agr. Giuseppe;
5) Tozzini Gerardo.

Membri supplenti:

1) Baschieri dott. Franco;
2) Chiavacci rag. Leandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(3084)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1979.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali;

Visto, in particolare, l'art. 41 della suddetta legge n. 800 che ha disposto l'istituzione, presso la Banca nazionale del lavoro, di una sezione autonoma per il credito teatrale;

Visto l'art. 19 del vigente statuto della sezione relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il suddetto organo;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il collegio dei sindaci della sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro è composto come segue:

Membri effettivi:

Bittarelli dott. Gianfranco, designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Saura dott. Aldo, designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

Angiolillo dott. Alberto, designato dalla Banca nazionale del lavoro.

Membri supplenti:

D'Autilia dott. Rigoberto, designato dal Ministero del tesoro;

Romeo dott. Federico, designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

Trifirò dott. Felice, designato dalla Banca nazionale del lavoro.

I predetti dureranno in carica tre esercizi in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
ANTONIOZZI

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Integrazione del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, con il quale il dott. Remo Ripoli è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione degli industriali in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'atto di dimissioni presentate dal predetto dott. Remo Ripoli;

Considerato che non ostano motivi alla loro accettazione;

Considerata la necessità di provvedere alla di lui sostituzione;

Considerata inoltre la necessità di integrare la composizione del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione degli industriali nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Vista la lettera n. 164 del 4 gennaio 1979, con la quale l'associazione sindacale Intersind ha designato il ragioniere Ernesto Muti a membro del predetto comitato;

Decreta:

La dott.ssa Clara Longo Collarile, direttore aggiunto di divisione, è chiamata a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione degli industriali, in sostituzione del dott. Remo Ripoli, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il rag. Ernesto Muti, è chiamato a far parte del predetto comitato di sorveglianza in rappresentanza degli industriali.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3080)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Integrazione del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1972, con il quale il dott. Remo Ripoli è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei commercianti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'atto di dimissioni presentato dal predetto dott. Remo Ripoli;

Considerato che non ostano motivi alla loro accettazione;

Considerata la necessità di provvedere alla di lui sostituzione;

Considerata inoltre la necessità di integrare la composizione del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei commercianti nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Vista la lettera del 10 gennaio 1979, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato il dott. Rocco Sorace a membro del predetto comitato;

Vista la lettera dell'11 gennaio 1979, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha designato il rag. Rolando Tamagnini a membro del predetto comitato;

Decreta:

La dott.ssa Clara Longo Collarile, direttore aggiunto di divisione, è chiamata a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei commercianti, in sostituzione del dott. Remo Ripoli, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il dott. Rocco Sorace e il rag. Rolando Tamagnini sono chiamati a far parte del predetto comitato in rappresentanza dei commercianti.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3079)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Umbria per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il sig. Nicola Gentile, componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Umbria, è stato recentemente collocato in aspettativa per motivi di salute per il periodo di novanta giorni;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto impiegato nella commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il sig. Benito Ferraro, coadiutore meccanografo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Umbria, in sostituzione del sig. Nicola Gentile.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

(3198)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti nel comune di Rapolano Terme.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del

settore calzaturiero operanti nel comune di Rapolano Terme (Siena) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti nel comune di Rapolano Terme (Siena), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: Scotti

(3192)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industrali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sicilia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: Scotti

(3194)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Esclusione di alcune categorie di materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni di Parigi e Bruxelles sulla responsabilità civile nucleare.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 12 febbraio 1974, n. 109, concernente la ratifica e l'esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963, e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, concernente l'applicazione e il coordinamento dei predetti atti internazionali con le disposizioni di legge in vigore;

Visto in particolare l'art. 1, ultimo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 519, in virtù del quale le decisioni del comitato di direzione dell'agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E., in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle citate convenzioni internazionali, sono adottate in Italia con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Vista la decisione adottata dal predetto comitato di direzione il 27 ottobre 1977 sulla esclusione di alcune categorie di materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni sopra menzionate;

Tenuto conto delle precisazioni fornite in nota alla citata decisione dallo stesso comitato di direzione circa le conseguenze che la decisione medesima comporta;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Decreta:

Art. 1.

Non sono considerate materie nucleari ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, citato nelle premesse del presente decreto, le materie nucleari composte essenzialmente di uranio:

a) la cui attività totale, per grammo di materia, per tutti gli isotopi radioattivi, esclusi gli isotopi dell'uranio normalmente presenti nell'uranio naturale o i prodotti di filiazione dell'uranio, non superi 200.000 disintegrazioni alpha al minuto per tutti gli isotopi emettenti radiazioni alpha e 20 microcuries (0,74 mégabequerels) per tutti gli isotopi emettenti radiazioni beta e gamma;

b) e il cui tenore in uranio 235 non superi l'1% della massa totale di tutti gli isotopi di uranio.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, non si applicano agli stabilimenti nei quali siano fabbricate o lavorate e agli impianti per l'immagazzinamento nei quali siano depositate soltanto le materie nucleari di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'esercente di un impianto nucleare non è soggetto alla responsabilità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, per i danni causati da un incidente nucleare che ha coinvolto soltanto le materie nucleari descritte nell'art. 1 nel corso di un trasporto in provenienza o a destinazione dell'impianto stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(3196)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Trentino-Alto Adige per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il dott. Rodolfo Mastracci, presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Trentino-Alto Adige, è stato trasferito dall'intendenza di Bolzano a quella di L'Aquila;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto funzionario nella presidenza della commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il dott. Angelo Milazzo, dirigente superiore degli uffici delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Trentino-Alto Adige, in sostituzione del dott. Rodolfo Mastracci.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

(3152)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto presidenziale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale è stata, fra l'altro, nominata la commissione elettorale centrale;

Considerato che la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ha rappresentato la necessità che il dott. Pasquale Cozza, funzionario in organico presso quello stesso centrale ufficio, venga sollevato, per esigenze di servizio, dall'incarico di componente della citata commissione elettorale centrale;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto funzionario nella commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale;

Decreta:

Il dott. Luigi De Felice, direttore aggiunto di divisione dell'amministrazione centrale è nominato componente della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed il consiglio di amministrazione del personale del lotto, in sostituzione del dott. Pasquale Cozza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 3 luglio 1978, 17 ottobre 1978 e 20 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli, è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3193)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di una varietà di orzo polistico.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1979, con il quale sono state iscritte n. 26 varietà di specie agrarie nei registri delle varietà, tra le quali la varietà di orzo polistico « Elgi »;

Rilevato che, quale responsabile della conservazione in purezza della varietà di orzo polistico « Elgi » è stata erroneamente indicata la Società europea del seme - Massa Lombarda Ravenna anziché la Societé europeenne de semences - Avenue de Tervuren 182 - Woluwe Saint Pierre - Bruxelles;

Attesa la necessità di provvedere alla opportuna rettifica;

Decreta:

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà di orzo polistico « Elgi » è attribuita alla Societé europeenne de semences - Avenue de Tervuren 182 - Woluwe Saint Pierre - Bruxelles.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(3199)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Lazio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferiche, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Lazio, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Lazio provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Viterbo - grandinate del 31 maggio, 2 giugno, 11, 23 agosto 1978;

Frosinone - grandinate del 2, 5 giugno, 2, 23, 28 agosto 1978;

Latina - grandinate del 2 giugno, 11, 28, 30, 31 agosto, 5, 6 settembre 1978; alluvioni del 2, 3, 4 ottobre 1978;

Rieti - grandinate del 1°, 2, 15, 23, 27 giugno, 7, 10 luglio, 11, 14, 25, 30, 31 agosto 1978; siccità del periodo: settembre-novembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(3202)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 444/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 445/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 446/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 447/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 448/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 449/79 della commissione, del 7 marzo 1979, recante quinta modifica del regolamento (CEE) numero 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 450/79 della commissione, del 7 marzo 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne alcune modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 451/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/76 che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure relative alla concessione di un aiuto alla produzione per le conserve di ananassi.

Regolamento (CEE) n. 452/79 della commissione, del 7 marzo 1979, concernente l'apertura di una gara permanente per la determinazione di premi per lo zucchero bianco destinato alla alimentazione delle api.

Regolamento (CEE) n. 453/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 454/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 455/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 456/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 386/79, che modifica il regolamento (CEE) n. 68/79, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 457/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 458/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 459/79 della commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 57 *dell'8 marzo* 1979

(54/C)

Regolamento (CEE) n. 460/79 del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativo alla collaborazione diretta dei servizi competenti degli Stati membri in materia di declassamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Regolamento (CEE) n. 461/79 della commissione, dell'8 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 462/79 della commissione, dell'8 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 463/79 della commissione, dell'8 marzo 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 464/79 della commissione, dell'8 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 465/79 della commissione, dell'8 marzo 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle camere d'aria e coperture (nuove e usate) dei tipi utilizzati per velocipedi, ecc., della voce ex 40.11 della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 466/79 della commissione, dell'8 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 467/79 della commissione, dell'8 marzo 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 58 *del* 9 *marzo* 1979

(55/C)

Regolamento (CEE) n. 468/79 della commissione, dell'8 marzo 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 61 *del* 12 *marzo* 1979

(56/C)

Regolamento (CEE) n. 469/79 del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'art. 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele e concernente l'importazione nella comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d'Israele (1979).

Regolamento (CEE) n. 470/79 della commissione, del 9 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 471/79 della commissione, del 9 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 472/79 della commissione, del 9 marzo 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 473/79 della commissione, del 9 marzo 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 474/79 della commissione, del 9 marzo 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 475/79 della commissione, del 9 marzo 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica del Perù a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 476/79 della commissione, del 9 marzo 1979, che reca modalità di applicazione delle sovvenzioni per le consegne di cereali foraggeri all'Italia e abroga il regolamento (CEE) n. 446/69.

Regolamento (CEE) n. 477/79 della commissione, del 9 marzo 1979, relativo alla determinazione di alcune eccezioni ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci.

Pubblicati nel n. L 59 *del* 10 *marzo* 1979

(57/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 9 marzo 1979. Accertamento, ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito in legge 8 agosto 1977, n. 501, della sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Manfredonia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 501;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale nell'area del comune di Manfredonia;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Manfredonia.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(3213)

Deliberazione 9 marzo 1979. Modificazione alla deliberazione CIPE 31 maggio 1977, concernente la concessione di benefici agevolativi a valere sulla legge n. 183 del 1976.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante norme per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il programma quinquennale predisposto ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 183 e approvato dal CIPE in data 31 maggio 1977;

Vista la delibera del CIPE in data 31 maggio 1977 contenente direttive per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Visto in particolare il punto 14 della suddetta delibera nel quale sono stati indicati i comparti produttivi cui riconoscere l'aumento di un quinto del contributo in conto capitale, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 183, nonchè le modalità per l'ammissione al godimento del suddetto maggiore incentivo;

Vista la propria delibera del 24 giugno 1978, con la quale il punto 14 della delibera del CIPE del 31 maggio 1977 è stato modificato nel senso che la concessione dell'aumento del quinto è limitata alle iniziative per le quali lo stesso contributo fosse stato richiesto entro il 31 dicembre 1978 ed i lavori fossero iniziati entro il 30 giugno 1979;

Ritenuto, nelle more della definizione e della successiva operatività dei programmi di settore di cui alla delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, di confermare l'elenco dei settori prioritari allegato alla delibera del 31 maggio 1977;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nella seduta del 31 gennaio 1979;

Delibera:

Ferme restando le rimanenti disposizioni, il secondo comma del punto 14 della delibera del CIPE del 31 maggio 1977 è così modificata:

« La concessione dell'aumento di cui sopra è limitata alle iniziative per le quali il contributo sia richiesto entro il 30 giugno 1979 ed i cui lavori siano iniziati entro il 31 dicembre 1979 ».

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(3211)

Deliberazione 9 marzo 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli di Verano Brianza.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Redaelli, con sede a Verano Brianza (Milano), e stabilimenti in Verano e Briosco;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), e stabilimenti in Verano e Briosco;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Redaelli sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Redaelli di Verano Brianza (Milano). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(3212)

Deliberazione 9 marzo 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore caldaie e stufe per riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico nel comune di Novate Milanese (Milano), e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del tratta-

mento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(3214)

Deliberazione 9 marzo 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di ristrutturazione aziendale per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

S.p.a Rimisa di Nuoro - miniera di Sos Enattos (Nuoro);

S.p.a. Ideal Rad con sede in Milano - stabilimento di Brescia;

S.p.a. G.E.C - Grafica editoriale cartografica di Roma;

S.p.a. Bestagini e Zanaria con sede di Milano e stabilimento in Trecate (Novara);

ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze);

S.p.a. Alfa gomma di S. Damiano di Brugherio (Milano);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

S.p.a. Rimisa di Nuoro - miniera di Sos Enattos (Nuoro);

S.p.a. Ideal Rad con sede in Milano - stabilimento di Brescia;

S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica di Roma;

S.p.a. Bestagini e Zanaria con sede di Milano e stabilimento in Trecate (Novara);

ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze);

S.p.a. Alfa gomma di S. Damiano di Brugherio (Milano)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(3217)

Deliberazione 9 marzo 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore abbigliamento operanti nel comune di Villadossola.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore abbigliamento del comune di Villadossola (Novara), e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore abbigliamento nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Villadossola (Novara), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(3216)

Deliberazione 9 marzo 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale per alcune società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

ditta I.C.M. - Industria costruzioni metalliche di Quarto d'Altino (Venezia);

S.p.a. Alba di Porto Torres (Sassari);

S.r.l. La Vetropale, con sede e stabilimento in Milano;

S.p.a. FAR - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli, stabilimenti di Casalnuovo di Napoli, Bari e Melzo (Milano);

S.r.l. Mac Day di Città Ducale (Rieti);

ditta M.G.M. - Manifatture Giuseppe Montini di Venezia-Mestre;

S.p.a. S.A.L.P.A. - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano del Friuli (Udine);

S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Forlimpopoli;

S.p.a. Maeran di Gorla Minore (Varese);

ditta Zucchet di Roma;

S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli);
S.n.c. Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna);
S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano);
S.p.a. Pastificio d'Alessandro di Mormanno (Cosenza);
S.p.a. Ceramica Cava di Salerno;
S.p.a. Gorini, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia);
S.r.l. La Mantia - Montaggi industria di Cercola (Napoli);
S.r.l. Unipac di Crespellaro (Bologna);
S.p.a. A. Flash di Nogara (Verona);
S.p.a. Eme di Sambucheto di Montecassiano (Macerata);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

ditta I.C.M. - Industria costruzioni metalliche di Quarto d'Altino (Venezia);
S.p.a. Alba di Porto Torres (Sassari);
S.r.l. La Vetropale, con sede e stabilimento in Milano;
S.p.a. FAR - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli, stabilimenti di Casalnuovo di Napoli, Bari e Melzo (Milano);
S.r.l. Mac Day di Città Ducale (Rieti);
ditta M.G.M. - Manifatture Giuseppe Montini di Venezia-Mestre;
S.p.a. S.A.L.P.A. - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano del Friuli (Udine);
S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Forlimpopoli;
S.p.a. Maeran di Gorla Minore (Varese);
ditta Zucchet di Roma;
S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli);
S.n.c. Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna);
S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano);
S.p.a. Pastificio d'Alessandro di Mormanno (Cosenza);
S.p.a. Ceramica Cava di Salerno;
S.r.l. La Mantia - Montaggi industria di Cercola (Napoli);
S.r.l. Unipac di Crespellaro (Bologna);
S.p.a. A. Flash di Nogara (Verona);
S.p.a. Eme di Sambucheto di Montecassiano (Macerata).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(3219)

Deliberazione 9 marzo 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Trecate.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante *provvedimenti* per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile-abbigliamento nel comune di Trecate (Novara), e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore tessile-abbigliamento nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Trecate (Novara), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(3215)

Deliberazione 9 marzo 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale per le società C.M.N. - Costruzioni metalliche napoletane e Canfilfratte.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalliche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli);
2) S.p.a. Canfilfratte, con sede in Napoli, stabilimento di Marcianise (Caserta);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalliche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli);
2) S.p.a. Canfilfratte, con sede in Napoli, stabilimento di Marcianise (Caserta).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(3218)

Deliberazione 9 marzo 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione. la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro) sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. CIA - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro).

Il Ministro del lavoro e della previdnza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(3220)

Deliberazione 9 marzo 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti dalla società C. Paracchi & C., in Torino.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. G. Paracchi & C., in Torino;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società G. Paracchi & C., in Torino;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Paracchi & C., in Torino, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. G. Paracchi & C., in Torino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(3221)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

All'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 24 marzo 1979, recante norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 542/79 della commissione del 21 marzo 1979, concernente la vendita a prezzo prefissato di talune carni bovine congelate detenute dall'A.I.M.A. e destinate al consumo diretto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 27 marzo 1979, dove è scritto: « legge 18 marzo *1978*, n. 63 », leggasi: legge 18 marzo *1977*, n. 63 ».

(3209)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acqua Forte delle Bagnore » di Arcidosso

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1847, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Acqua Forte delle Bagnore » di Arcidosso (Grosseto).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2933)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1978, il notaio dottor Eduardo Paladini, esercente e residente in Verona, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale direzione provinciale del tesoro.

(3210)

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 23 aprile 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione ed imbussolamento delle cinque serie non ancora ammortizzate degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Il successivo giorno 24, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di tre serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3271)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 2 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,45	842,45	842,40	842,45	842,50	842,40	842,55	842,45	842,45	842,45
Dollaro canadese	726,50	726,50	728 —	726,50	727,33	726,45	726,90	726,50	726,50	726,50
Marco germanico	447,82	447,82	447,50	447,82	448,25	447,80	447,85	447,82	447,82	447,80
Fiorino olandese	415,75	415,75	415,60	415,75	415,95	415,70	415,73	415,75	415,75	415,75
Franco belga	28,27	28,27	28,35	28,27	28,35	28,25	28,299	28,27	28,27	28,27
Franco francese	194,85	194,85	195,40	194,85	195,40	194,80	194,88	194,85	194,85	194,85
Lira sterlina	1743 —	1743 —	1746 —	1743 —	1743,97	1743,75	1744,60	1743 —	1743 —	1743,80
Lira irlandese	—	—	1727 —	—	1743,97	—	1723 —	—	—	—
Corona danese	161 —	161 —	161,48	161 —	161,43	161 —	160,98	161 —	161 —	161 —
Corona norvegese	164,48	164,48	164,50	164,48	164,50	164,45	164,51	164,48	164,48	164,50
Corona svedese	192,09	192,09	192,40	192,09	192,40	192,05	192,19	192,09	192,09	192,10
Franco svizzero	493,55	493,55	495 —	493,55	495,20	493,50	493,70	493,55	493,55	493,55
Scellino austriaco	60,95	60,95	61,15	60,95	61,18	60,90	60,98	60,95	60,95	60,95
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,40	17,50	17,45	17,45	17,55	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12,349	12,349	12,38	12,349	12,37	12,30	12,355	12,349	12,349	12,35
Yen giapponese	3,98	3,98	3,99	3,98	3,98	3,95	3,983	3,98	3,98	3,98

Media dei titoli del 2 aprile 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,725
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,175
» 5,50% » » 1968-83	86,600
» 5,50% » » 1969-84	81,750
» 6% » » 1970-85	80,850
» 6% » » 1971-86	78,375
» 6% » » 1972-87	77,025
» 9% » » 1975-90	83,950
» 9% » » 1976-91	84,150
» 10% » » 1977-92	88 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1-7-1979	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,775
» » » » 1-1-1978/80	100,775
» » » » 1-3-1978/80	100,775
» » » » 1-6-1978/80	100,775
» » » » 1-8-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	98,675
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	96,325
» » Pol. 9% 1-1-1980	98 —
» » » 10% 1-1-1981	96,975
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	84,625
» » Pol. 12% 1-1-1982	99,250
» » » 12% 1-4-1982	98,850
» » » 12% 1-10-1983	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	842,50
Dollaro canadese	726,70
Marco germanico	447,835
Fiorino olandese	415,74
Franco belga	28,284
Franco francese	194,865
Lira sterlina	1744,20
Lira irlandese	1720,75
Corona danese	160,99
Corona norvegese	164,495
Corona svedese	192,14
Franco svizzero	493,625
Scellino austriaco	60,965
Escudo portoghese	17,525
Peseta spagnola	12,352
Yen giapponese	3,981

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a quattordici posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della difesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 51 del 23 dicembre 1978 (data di pubblicazione 24 febbraio 1979) è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1978, registro n. 39 Difesa, foglio n. 206, riguardante l'esito del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a quattordici posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa.

(3255)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a quattordici posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a quattordici posti di ragioniere principale nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1977, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 301, avranno luogo nei giorni 2 e 3 maggio 1979, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, aula « D », via G. Induno, 4, Roma.

(3141)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1977, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 300, avranno luogo nei giorni 4 e 5 maggio 1979, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, aula « D », via G. Induno, 4, Roma.

(3142)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 241/San.CO in data 6 maggio 1978 e n. 295/San.CO in data 11 dicembre 1978, con i quali, rispettivamente, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1977, ed è stata stralciata dal bando di concorso stesso la condotta ostetrica del comune di Lecco;

Considerato doversi provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate e dall'ordine provinciale dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Considerato che i suddetti posti sono stati messi a concorso tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 43 del 27 febbraio 1978;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Dottor dott. Graziano, funzionario dell'amministrazione regionale;

Chiesa dott.ssa Angela, funzionario medico in servizio presso l'amministrazione regionale;

Valsecchi prof. dott. Aldo, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale di Cantù;

Lovotti prof. dott. Adalberto, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale di Lecco;

Ambrosoni Francesca, ostetrica condotta del comune di Como.

Segretario:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino degli atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 2 gennaio 1979

Il presidente: MALDINI

(2888)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio di fisiopatologia respiratoria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di endocrinologia;

un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria;

due posti di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(1051/S)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Loreto (Ancona).

(1053/S)

OSPEDALE « G. GUICCIARDINI » DI VALDOBBIADENE

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdobbiadene (Treviso).

(1047/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di aiuto pediatria addetto al centro di microcitemia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria addetto al centro di microcitemia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taranto.

(1044/S)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(1046/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FRATTAMAGGIORE

Concorso a cinque posti di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(1048/S)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(1052/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del centro trasfusionale;

quattro posti di assistente di medicina addetto al D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania-Intra (Novara).

(1049/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica (previsto per il D.E.A. di 2° livello)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica (previsto per il D.E.A. di 2° livello).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(1045/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. **61.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. **62.**

Integrazione dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, recante: « Organi, uffici e procedure per la programmazione regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 2, è aggiunto il seguente alinea:

un rappresentante dell'associazione regionale agenti e rappresentanti di commercio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 dicembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. **63.**

Modificazione della denominazione dell'assessorato dell'industria e commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'attuale denominazione dell'assessorato dell'industria e commercio viene così modificata: assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 dicembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1978, n. **64.**

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione alla Fortuna West S.p.a. di Arnad, per la realizzazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, in considerazione della necessità di ridurre l'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto femminile, della zona di Arnad ed in via eccezionale, è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della Fortuna West S.p.a. di Arnad, fino alla concorrenza massima di Lit. 450 milioni, a parziale garanzia del credito di Lit. 1.100 milioni accordato alla predetta società dal Banco di Napoli ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 1978.

La garanzia fideiussoria comprende anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto di credito di cui al comma precedente e scadrà non appena il mutuatario avrà rimborsato all'istituto di credito mutuante i primi 450 milioni di lire del capitale complessivo accreditato, con riduzione a scalare secondo il piano di ammortamento.

Art. 2.

Contestualmente al rilascio della fideiussione di cui al precedente art. 1 il mutuatario dovrà impegnarsi:

1) a realizzare le operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale come previsto nel piano approvato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1977;

2) a consentire, per la durata della fideiussione, l'effettuazione di tutti i controlli di bilancio, contabilità e tecnici che la giunta regionale riterrà opportuno disporre, anche avvalendosi del contributo dei rappresentanti sindacali aziendali previsti dall'art 19 della legge statale 20 maggio 1970, n. 300, per verificare l'attuazione del piano di cui al precedente punto 1);

3) a trasmettere semestralmente alla Regione gli estratti conto relativi all'operazione creditizia di cui alla presente legge.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso il Banco di Napoli per i mutui di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa.

La giunta regionale è autorizzata a revocare la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio regionale nel caso la società mutuataria non ottemperi alle condizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue L. 20.000.000, graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 4890 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Per gli anni futuri l'onere di L. 20.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 4890. — Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche . . . . L. 20.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) . . . . . . L. 20.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 18 dicembre 1978, n. 64. — Garanzia fideiussoria della Regione presso il Banco di Napoli a favore della S.p.a. Fortuna West di Arnad . . . . L. 450.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 dicembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1978, n. 65.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo mese dell'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, e comunque non oltre il 31 gennaio 1979, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, deliberato dalla giunta regionale in data 10 novembre 1978 e presentato all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 dicembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1978, n. 66.

Determinazione delle misure di indennità spettanti al personale del Corpo forestale valdostano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità sostitutiva del trattamento economico di missione, comprensiva anche dell'indennità per i rischi ed i disagi inerenti alle particolari attività e qualifiche, da corrispondere al personale appartenente alla carriera esecutiva del Corpo forestale valdostano, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è stabilita in lire sessantacinquemila mensili lorde.

L'indennità di cui al comma precedente è ridotta in proporzione alla durata delle assenze dal servizio del personale effettuate per qualsiasi causa e non spetta al personale trasferito o, comunque, distaccato a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione regionale, al quale sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e successive modificazioni.

Art. 2.

Al personale indicato al penultimo comma dell'art. 47 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è corrisposta una indennità mensile di alloggio commisurata al canone di locazione effettivamente corrisposto, nei limiti massimi fissati nella tabella allegata alla presente legge.

L'indennità di cui al comma precedente è liquidata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, e non può, comunque, essere stabilita in misura superiore al canone dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è abrogato.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue L. 113.600.000, graveranno per L. 93.600.000 sul cap. 3100 e per L. 20.000.000 sul cap. 3055 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a L. 20.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 3055 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

b) quanto a L. 1.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 3100 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

c) quanto a L. 92.600.000 mediante aumento dello stanziamento iscritto al cap. 195 della parte entrata del bilancio di previsione per l'anno 1978.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 195. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 92.600.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 3100. — Indennità e rimborso spese di trasferimento e di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi forestali . . . . L. 92.600.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 dicembre 1978

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1978, n. 67.

Modificazione della pianta organica dei posti e del personale della funivia Buisson-Chamois.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella organica dei posti e del personale della funivia Buisson-Chamois, nonchè nella tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto, di cui agli allegati *A* e *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i seguenti nuovi posti appartenenti alla carriera ausiliaria, ruolo del personale addetto alla funivia Buisson-Chamois, gruppo regionale S/2:

due posti di manovratore;
due posti di fattorino.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue lire 24 milioni, graveranno sul cap. 1790 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.

Gli aumenti di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge saranno approvati, a decorrere dall'anno 1979, con legge di bilancio.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . L. 24.000.000

Lo stanziamento per il provvedimento legislativo indicato al n. 1 dell'allegato *E* alla legge di bilancio è ridotto di L. 24.000.000.

Variazione in aumento:

Cap. 1790. — Stipendi, paghe e retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia Buisson-Chamois . . . . L. 24.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 dicembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1978, n. 68.

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, al personale scolastico della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del 29 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative della Regione è autorizzato, con le modalità e secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, entro i limiti di spesa che saranno fissati annualmente con la legge di bilancio.

L'autorizzazione per ciascuna istituzione scolastica è disposta dal sovrintendente agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale, in conformità dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567.

La delegazione sindacale di cui al suddetto art. 2 è composta di un elemento per ciascuno dei sindacati più rappresentativi su base regionale.

Al termine di ogni anno finanziario il sovrintendente agli studi presenterà una circostanziata relazione finale alla giunta regionale, redatta secondo le procedure e le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario per il personale contemplato dalla presente legge è quella stabilita con norme dello Stato per il corrispondente personale in servizio nel restante territorio nazionale.

Eventuali autorizzazioni di prestazioni straordinarie indilazionabili, contemplate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, potranno essere disposte con motivato provvedimento della giunta regionale. In tal caso la relativa spesa sarà iscritta ai pertinenti capitoli del bilancio della Regione, previo prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, deliberato dalla giunta regionale e da convalidare con legge regionale.

Alle prestazioni effettuate dal 1° gennaio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la norma di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567.

Il lavoro straordinario del personale scolastico non docente continua ad essere disciplinato dalle vigenti norme per il personale degli uffici della Regione.

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1978 è autorizzata, per la remunerazione delle prestazioni straordinarie contemplate nella presente legge, la spesa annua di L. 37.950.000, così ripartita:

Cap. 6038. — Compensi per lavoro straordinario scuole materne . . . . L. 450.000

Cap. 6130. — Compensi per lavoro straordinario scuole elementari . . . . » 12.550.000

Cap. 6240. — Compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di 1° grado . . . . » 13.300.000

Cap. 6350. — Compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di 2° grado . . . . » 8.350.000

Cap. 6460. — Compensi per lavoro straordinario istituti e scuole di istruzione professionale . . . . » 3.300.000

Totale . . . L. 37.950.000

Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 10.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6038 e 7150 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 6038. — Compensi per lavoro straordinario scuole materne . . . . L. 2.550.000
Cap. 7150. — Contributi e sussidi per attività scolastiche e parascolastiche . . . . » 7.450.000

L. 10.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 6130. — Compensi per lavoro straordinario scuole elementari . . . . L. 5.050.000
Cap. 6240. — Compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di 1° grado . . . . » 300.000
Cap. 6350. — Compensi per lavoro straordinario scuole secondarie di 2° grado . . . . » 3.350.000
Cap. 6460. — Compensi per lavoro straordinario istituti e scuole di istruzione professionale . . . . » 1.300.000

L. 10.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 dicembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 69.

Aumento per l'anno 1978, della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alla concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44: «Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni», è autorizzata, limitatamente all'anno 1978, la maggior spesa di L. 340.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante aumento degli stanziamenti dei seguenti capitoli della parte entrata del bilancio di previsione per l'anno 1978:

Cap. 3 . . . . per L. 21.000.000
Cap. 4 . . . . » 32.000.000
Cap. 195 . . . . » 287.000.000

Totale . . . L. 340.000.000

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 3. — Addizionale provinciale all'imposta I.C.A.P. relativa anni antecedenti al 1974 . . . . L. 21.000.000
Cap. 4. — Imposta camerale sul redditi soggetti ad imposta di R.M. (art. 52 del regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 2011; legge 20 ottobre 1961, n. 1182) relativa anni antecedenti al 1974 . . . . » 32.000.000
Cap 195. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . » 287.000.000

Totale . . . L. 340.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 2670. — Spese per la concessione di contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili a norma della legge statale 22 otobre 1971, n. 865 . . . . L. 340.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 70.

Aumento per l'anno 1978, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del 29 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1978, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per L. 30.000.000 sul cap. 3895 e per lire 170 milioni sul cap. 3985 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, previo prelievo di pari somma dal cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 3895. — Contributi per pagamento interessi sui mutui e prestiti di esercizio e contributi per il pagamento di interessi su mutui concessi a cooperative agricole e associazioni di produttori agricoli (art. 5, secondo comma, e 8, terzo comma, della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) . . . . L. 30.000.000
Cap. 3985. — Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (articoli 5, primo comma, e 8, primo comma, della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) . . . . L. 170.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) L. 200.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. **71.**

Aumento, limitatamente all'anno 1978, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1978, la maggiore spesa di lire centomilioni per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti provvidenze per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 3850 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, previo prelievo di pari somma dal cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 3850. — Spese per la bonifica sanitaria del bestiame . . . . L. 100.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 100.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. **72.**

Aumento, per l'anno 1978, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: « Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale » è autorizzata, limitatamente all'anno 1978, la maggiore spesa di L. 200.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 2745 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 (punto n. 2 all'allegato *F* della legge di bilancio).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 200.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2565. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società (leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 14 dicembre 1972, n. 40) . . . . L. 200.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 dicembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. **73.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

(2773)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790960)